



Sent. n.537/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di dissequestro a seguito di estinzione totale del debito erariale nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 74994** del registro di segreteria presentata da:

-Paolo Buccheri difeso dall'Avv. Fabio Pisani

Nei confronti del

- del Procuratore regionale presso codesta
Sezione giurisdizionale

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito nell'udienza del 12 novembre 2024 il
Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore



generale Andrea Baldanza e il difensore dell'istante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza n. 1 del 2017 veniva stata parzialmente confermata la misura cautelare autorizzata con provvedimento presidenziale su svariati beni mobili e immobili del Sig. Paolo Burchetti e con sentenze n. 427/2018 e n. 113/2019 la sezione Lazio e la sezione Prima centrale d'appello condannavano il convenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa.

Con nota del 15 maggio 2023 l'Amministrazione danneggiata ha confermato il pagamento delle somme residue dovute dal convenuto condannato e, conseguenzialmente, quest'ultimo ha presentato istanza volta al dissequestro dei beni ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte delle Amministrazioni annotanti i vincoli cautelari.

Nell'udienza la Procura regionale ha manifestato orientamento favorevole.

DIRITTO

L'accertamento dell'esistenza di un credito erariale e la condanna del soggetto danneggiante, con eventuale adozione di misure cautelari, sono legittimi nei limiti entro cui non travalichino i loro effetti. Perciò, una volta che il credito



erariale venga riconosciuto e soddisfatto in sede esecutiva non c'è più alcuna ragione giuridica idonea a giustificare un vincolo cautelare (anche se trasformatosi in pignoratizio per effetto delle previsioni di legge).

Sussiste, quindi, il pieno diritto del convenuto condannato ad ottenere una pronuncia che dichiari la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare e dei conseguenziali effetti di trasformazione in pignoramento.

L'adozione di tale provvedimento, incidendo su atti già adottati dal Giudice contabile, non può che essere di competenza della Sezione giurisdizione che li ha adottati in primo grado onde dare adeguata tutela anche alle situazioni giuridiche del condannato.

Pertanto la Sezione giurisdizionale, preso atto dell'integrale estinzione del debito erariale da parte del convenuto, dichiara l'inefficacia sopravvenuta delle misure cautelari disposte dalla Sezione, dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento, ed ordina alle Amministrazioni che hanno annotato vincoli sui beni mobili e immobili sequestrati di cancellarli.



Nulla sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in accoglimento dell'istanza del Sig. Paolo Buccheri dichiara l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di sequestro n. 1 del 2017 ed ordina alle Amministrazioni che hanno annotato vincoli sui beni mobili e immobili sequestrati di cancellarli.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

L'estensore
Pasquale Fava
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 novembre 2024

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente